

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24137 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA
Data pubblicazione: 28/07/2026

Oggetto: Tributi

ORDINANZA

Sul ricorso n. 18436 del ruolo generale dell'anno 2025 proposto

Da

Filippo Maria Finocchiaro rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Antonio La Pace (CF: LPCNTN55D01H320C);

- **ricorrente** -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore* e **Agenzia delle entrate-Riscossione**, in persona del Presidente *pro tempore* rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-**controricorrenti**-

per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Liguria n. 221/01/2025 depositata in data 20 marzo 2025, non notificata;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

FATTI DI CAUSA

1. Filippo Maria Finocchiaro, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore* e Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente *pro tempore* avverso la sentenza n. 249/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova che, previa riunione, aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione alle cartelle portanti crediti di natura non tributaria e rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso intimazione di pagamento conseguente a diverse cartelle di pagamento la cui rituale notifica veniva contestata, anche perché disposta da indirizzo pec non presente nei pubblici registri con eccezione intervenuta prescrizione della pretesa creditoria (comprensiva di interessi e sanzioni).

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) dall'esame degli atti di causa si desumeva la regolare notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione di pagamento impugnato considerando che l'uso di un indirizzo pec non compreso nei pubblici registri non costituiva causa di nullità se, come nella specie, il destinatario aveva comunque svolto compiutamente il proprio diritto di difesa (è richiamata SU n. 15979/22); 2) la regolare notifica delle cartelle comportava l'infondatezza delle eccezioni relative alla assunta prescrizione dei crediti azionati che soggiacevano al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 3) quanto alle sanzioni e agli interessi trovava applicazione il principio della unitarietà tra tributi e sanzioni (è richiamata Cass. n. 10549/2019); 4) infine, le istanze di rateizzazione costituivano un comportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavano la volontà del contribuente di definire la posizione debitoria con il Fisco.

3. Resistono, con controricorso, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata "per violazione e falsa applicazione degli artt. 47-ter del D.Lgs. 546/1992 e 1, co. 2, del medesimo D.Lg.s. in combinato disposto con l'art. 101 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di definizione del giudizio con sentenza semplificata in esito alla domanda di sospensione e di diritto al contraddittorio" per avere la CGT emesso la sentenza in forma semplificata definendo il merito, in sede di decisione della domanda cautelare di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, senza aver avvertito e sentito le parti costituite sul punto; in particolare, il ricorrente evidenzia come lo stesso non avesse partecipato all'udienza cautelare per una causa a lui non imputabile (qual era il malfunzionamento del collegamento da remoto).

1.1. In disparte l'indistinto richiamo in rubrica sia del n. 3 che del n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

1.2. Mette conto in proposito rammentare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 5837/1997; 13373/2008; 6330/2014; 26831/14; 11354/16; sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass. n. 26419 del 2020; v. anche, Cass. n. 12567/2021; Cass. n. 26087/2019); in particolare, "la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il

concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata" (Cass. Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017).

Nella specie, la censura, nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza in quanto emessa, in forma semplificata, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 47-ter - e dunque nel lamentare un errore sul rito adottato - si profila inammissibile in quanto il ricorrente non ha indicato quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale. Ugualmente il ricorrente non prospetta - con riguardo alla dedotta coincidenza dell'udienza di trattazione della istanza di sospensione con l'udienza di trattazione del merito della controversia - le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avrebbe comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Peraltro, come si evince dallo stesso verbale dell'udienza del 27 gennaio 2025 (riprodotto sia in ricorso che nel controricorso), "alle ore 9.45 nessuno compare nella stanza virtuale di udienza. Si dà atto che il collegamento [da remoto] della Corte è perfettamente funzionante".

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata "per violazione e falsa applicazione degli artt. 32,61, 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. nonché ogni altra norma e principio in materia di motivazione della sentenza" per avere la CGT di II grado reso una motivazione mancante o apparente in ordine alla ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei crediti fiscali portati dalle cartelle sottese all'impugnata intimazione di pagamento. In particolare, la CGT si sarebbe limitata ad affermare che "la regolare notifica delle cartelle faceva decadere le eccezioni relative alla denunciata prescrizione del credito azionato che soggiaceva al termine decennale" senza considerare le

censure mosse dal contribuente con l'atto di appello in ordine: a) alla mancanza di prova di quali cartelle oggetto della impugnata intimazione avessero costituito oggetto dell'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nel luglio del 2019; b) alla inidoneità delle istanze di definizione agevolata/rottamazione (del 10.4.2019 e del 16.7.2019) a costituire atti di riconoscimento del debito idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari oggetto delle cartelle di pagamento in oggetto; c) alla mancata ricomprensione di tutte le cartelle oggetto della intimazione impugnata nella istanza di rateizzazione del 2019 e in quella di definizione agevolata del luglio 2019 presentate dal contribuente; d) alla mancanza di prova della regolare notificazione delle intermedie intimazioni di pagamento asseritamente notificate nel 2016 e nel 2018; e) anche a volere considerare la rituale notifica delle intimazioni intermedie, al decorso, alla data della notifica della intimazione in data 31.10.2016, del termine di prescrizione decennale dei crediti tributari relativi alle cartelle in essa richiamate, notificate nel periodo compreso tra il 22.6.2001 e il 21.2.2005 e al decorso, alla data di notifica della intimazione del 6.3.2018, del termine di prescrizione decennale dei crediti tributari relativi alle cartelle in essa richiamate notificate nel periodo compreso tra il 22.6.2001 e il 17.2.2007; f) alla avvenuta prescrizione dei crediti per tributi locali e di quelli per interessi e sanzioni inerenti ai tributi erariali e locali relativi alle cartelle notificate tra gli anni 2012 - 2016, oltre il termine quinquennale prima della notifica (in data 8 giugno 2022) della intimazione di pagamento impugnata. La sentenza impugnata era affetta da nullità non avendo il giudice di appello argomentato in ordine alla possibilità da parte del contribuente- nel caso di mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento intermedie- di fare valere la prescrizione dei crediti maturati tra le date di notificazione delle cartelle di pagamento e quelle di notificazione delle intimazioni mediante l'impugnazione della intimazione di pagamento successiva, come avvenuto nel caso di specie.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Come è noto l'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo

modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6[^]-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6[^]-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6[^]-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5[^], 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6[^]-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass. n. 29293/2025).

2.3. Nella specie si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, in quanto nell'affermare -con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- la regolare notifica, in base all'esame degli atti causa, "degli atti prodromici all'impugnato avviso di intimazione" (non essendo, peraltro, l'uso di un indirizzo non compreso nei pubblici registri causa di nullità se il destinatario come nella specie aveva esercitato compiutamente il proprio diritto di difesa) ha sostanzialmente condiviso la statuizione del giudice di primo grado (v. pag. 5 del ricorso) in ordine all'avvenuta rituale notifica non soltanto di tutte le prodromiche cartelle ma

anche di due avvisi di intimazione intermedi (notificati rispettivamente nel 2016 e nel 2018 e aventi ad oggetto le medesime cartelle oggetto della intimazione di pagamento notificata l'8 giugno 2022 impugnata nel presente giudizio) non impugnati, con conseguente ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei crediti tributari azionati (inclusi sanzioni e interessi) portati dalle suddette cartelle; ciò peraltro conformemente al condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025; Cass. n. 9883/2026). La CGT ha poi aggiunto che l'intervenuta istanza di rateizzazione (del 2019) "costituiva un comportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavano la volontà del contribuente di definire la posizione debitoria del Fisco". Il mancato riferimento nella sentenza impugnata alle ulteriori istanze di definizione agevolata/ rottamazione (del 10.4.2019 e del 16.7.2019) non inficia l'iter logico argomentativo della decisione atteso che il giudice del merito non deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123). Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata si pone ben oltre la soglia del c.d. "minimo costituzionale".

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CGT di II grado omesso di pronunciare sulle questioni correlate all'eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevate dal contribuente nell'atto di appello; in particolare: a) sulla inidoneità del documento (doc. 5 del fascicoletto) denominato "Allegato 8A" prodotto da ADER in primo grado a dimostrare quali

cartelle di pagamento avessero costituito oggetto dell'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nel luglio del 2019; b) sulla non idoneità delle istanze di definizione agevolata a costituire atti di riconoscimento del debito idonei ad interrompere il termine prescrizionale dei crediti oggetto delle cartelle ricomprese nelle dette istanze; c) sulla mancata ricomprensione di tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata nelle istanze di rateizzazione e in quella di definizione agevolata presentate dal contribuente; d) sulla inidoneità del documento (doc.9 del fascicoletto) denominato "Allegato 3" prodotto da ADER in primo grado a dimostrare la regolare notificazione delle intimazioni di pagamento intermedie.

3.1. Il motivo è complessivamente infondato.

3.2. Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., Cass 998 del 2024; 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento, come nella specie, risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Nella specie, deve escludersi, con

riguardo a tutti i profili di doglianza fatti valere con il motivo in esame, la configurabilità del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., posto che, per costante orientamento di questa Corte, ad integrare gli estremi di tale vizio non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; 5 Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718). In particolare, la CGT di II grado ha ritenuto - condividendo sostanzialmente la motivazione del giudice di prime cure- la infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle stante la riscontrata - con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità e conformemente alla richiamata Cass. S.U. n. 15979/22 circa l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi- rituale notifica degli atti prodromici - e, dunque, non solo delle sottese cartelle ma anche degli avvisi di intimazione intermedi notificati rispettivamente nel 2016 e nel 2018 aventi ad oggetto tutte le cartelle richiamate nell'intimazione in questione notificata l'8 giugno 2022 - per cui la mancata impugnazione di questi ultimi, aveva sostanzialmente comportato la preclusione dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari maturata tra la data di notificazione delle cartelle e quella degli avvisi di intimazione intermedi. Non ricorre, pertanto, il vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni - riproposte in appello- relative alla valenza interruttiva e allo specifico oggetto delle domande di definizione agevolata/rottamazione presentate nel 2019, atteso che anche se non espressamente esaminate, risultano implicitamente superate dal rilievo assorbente- nella condivisione della sentenza di primo grado- della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento intermedie. Anche l'eccezione relativa alla mancata ricomprensione di tutte le cartelle oggetto della impugnata intimazione nella istanza di rateizzazione (del 2019) - per quanto il giudice di appello faccia riferimento a quest'ultima nell'evidenziare la valenza della stessa

quale "comportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavano la volontà del contribuente di definire la posizione debitoria con il Fisco"- risulta implicitamente superata - con conseguente mancata configurabilità in ordine alla stessa del prospettato vizio di omessa pronuncia - dalla ritenuta rituale notifica degli atti prodromici, e in particolare (oltre che delle cartelle) delle intermedie intimazioni di pagamento, nella specie, non impugnate.

4. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., "la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2944 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia di atti idonei all'interruzione del termine di prescrizione" per avere la CGT ritenuto che l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente in data 28.5.2019 costituiva un atto di riconoscimento del debito idonea ad interrompere il detto termine; ciò sebbene tale istanza non avesse interrotto il termine di prescrizione dei crediti fiscali in essa ricompresi (relativi alle cartelle notificate dal 22.6.2001 al 17.02.2007) per cui questi ultimi alla data della notifica della intimazione impugnata (8.6.2022) risultavano prescritti.

4.1. Il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per carenza di interesse.

4.2. Invero, dalla sentenza impugnata si evince che il riferimento da parte della CGT di II grado alla valenza dell'istanza di rateizzazione (del 2019), contenente la volontà del contribuente di definire la propria posizione debitoria, e dunque avente possibili effetti interruttivi della prescrizione è ultroneo rispetto alla considerazione assorbente della riscontrata, in base agli atti di causa, rituale notifica degli atti prodromici e dunque - come precisato nella condivisa pronuncia di primo grado- non solo delle cartelle ma anche degli intermedi avvisi di intimazione rispettivamente nel 2016 e nel 2018 (aventi ad oggetto le medesime cartelle di quelle indicate nella intimazione in questione) non impugnate con conseguente preclusione, mediante l'impugnazione di quella in esame notificata l'8.6.2022, dell'eccezione di prescrizione (decennale) dei crediti tributari maturata tra la data di notificazione delle cartelle e quella degli avvisi di intimazione intermedi.

4.3. In ogni caso, il mezzo è infondato nel merito.

4.4. Questa Corte ha già affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere (Cass. n. 27504 del 2024).

5. Con il quinto motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., "la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97, 2934 e 2948, n. 4 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia di applicabilità alle obbligazioni tributarie relative alle sanzioni e agli interessi del termine prescrizionale breve quinquennale" per avere la CGT erroneamente ritenuto di applicare alle sanzioni e agli interessi il termine prescrizionale del tributo cui accedevano.

5.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.

5.2. In generale deve ritenersi che effettivamente il termine di prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n. 472/1997 per le sanzioni. Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., 2 di 3 3 di 3

Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).

5.3.Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095. Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall'art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale (Cass., sez. 5, n. 5220 del 2024).

Orbene, nella sentenza impugnata la CGT non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere, in base all'asserito principio di "unitarietà tra tributi e sanzioni", la sostanziale applicazione alle sanzioni e agli interessi del termine prescrizione decennale del tributo erariale al quale accedevano; ciò in luogo di applicare agli interessi e alle sanzioni (che non costituissero accessori accertati giudizialmente) il termine di prescrizione quinquennale (il che, nella specie, rilevava, in particolare, rispetto alla impugnata intimazione in questione notificata l'8.6.2022, in relazione alle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento intermedia notificata nel 2016 e non impugnata).

6.In conclusione, va accolto il quinto motivo, respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione;

Così deciso in Roma il 9 luglio 2026

Il Presidente
Giacomo Maria Nonno